



Comune di MEZZANA RABATTONE
PROVINCIA DI PAVIA

**REGOLAMENTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvazione modifica con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 17 del 27 settembre 2012 ,allegato subA)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
Articolo 3	Presupposto dell'imposta
Articolo 4	Soggetto attivo
Articolo 5	Soggetti passivi
Articolo 6	Base imponibile
Articolo 7	Determinazione del valore delle aree fabbricabili

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8	Esenzioni
Articolo 9	Immobili utilizzati da Enti non commerciali
Articolo 10	Abitazione principale
Articolo 11	Pertinenze dell'abitazione principale
Articolo 12	Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
Articolo 13	Fabbricati di interesse storico-artistico
Articolo 14	Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
Articolo 15	Aliquota ridotta
Articolo 16	Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 17	Dichiarazione
Articolo 18	Termini di versamento
Articolo 19	Modalità di versamento
Articolo 20	Funzionario Responsabile del Tributo
Articolo 21	Accertamento in adesione e ravvedimento operoso
Articolo 22	Attività di controllo e rimborsi
Articolo 23	Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive
Articolo 24	Mancato accatastamento degli immobili
Articolo 25	Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
Articolo 26	Fondo finalizzato al potenziamento dell' Ufficio Tributario

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27	Normativa di rinvio
Articolo 28	Norme abrogate
Articolo 29	Efficacia del Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, introdotta in via sperimentale dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di MEZZANA RABATTONE, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;

da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'articolo 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a partire dal 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'articolo 2 D.Lgs. 504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le relative pertinenze e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal

presente regolamento.

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 4 **Soggetto attivo**

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, dalle pertinenze di quest'ultima, come definite dal presente regolamento, ed – ove imponibili – dai fabbricati strumentali allo svolgimento di attività agricola.

La normativa statale può stabilire ulteriori ipotesi in cui la quota di competenza erariale non deve ritenersi dovuta da parte dei contribuenti.

Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 5 **Soggetti passivi**

In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quinquies del D.L.

16/2012, convertito in L. 44/2012, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende titolare di un diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune.

Articolo 6 Base imponibile

FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 L. 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc. fa ai sensi del D.M.

701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del Territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.f.a, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta, anche con riferimento alla quota erariale, limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola possieda e conduca più terreni in diversi Comuni, le riduzioni dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.

L'agevolazione deve essere applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo, per cui, nell'ipotesi in cui il terreno agricolo posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Ove i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà invece applicarsi soltanto a favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma.

L'agevolazione compete anche a favore dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

AREE FABBRICABILI

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano di Governo del Territorio adottato dal Comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, anche nel caso in cui detta area sia all'interno del centro storico.

Nel caso di utilizzazione di qualsivoglia area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano di Governo del territorio possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina

quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 L. 212/2000.

Articolo 7

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, il Sindaco può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di

un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Qualora tuttavia il Comune, sulla base degli atti di compravendita o di dichiarazioni di successione, verifichi un valore dichiarato superiore a quello ricavabile dall'applicazione dei valori medi di mercato, attribuiti periodicamente, ai sensi del precedente comma 1°, in sede d'accertamento d'imposta, terrà conto esclusivamente del valore dichiarato del soggetto passivo nei predetti atti.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8

Esenzioni

Sono esenti dal versamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili indicati dall'articolo 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Ai sensi dell'articolo 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

Articolo 9

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (O.N.L.U.S.). L'esenzione compete esclusivamente per gli immobili che siano utilizzati e posseduti dall'Ente non commerciale.

L'agevolazione sopra indicata determina peraltro l'esenzione con esclusivo riferimento alla quota d'imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 10

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale, a prescindere dal fatto che il figlio sia o meno fiscalmente a carico di questi ultimi. L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di €. 400,00, si somma alla detrazione base determinata dal Comune ed è fruito fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sull'abitazione

all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 13

Fabbricati di interesse storico-artistico

La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Articolo 14

Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In deroga tuttavia a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 D.Lgs. 504/1992, solo in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero dichiarati ai fini dell'Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato, ovvero sull'area fabbricabile se autonomamente oggetto d'imposta, facilmente determinabile.

principale e le relative pertinenze.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. A tal fine il mese iniziale o quello finale si computano solo qualora le condizioni richieste si siano verificate e protratte per più di quindici giorni.

Costituisce allo stesso modo abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente:

- a) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sull'imposta da versare in relazione a tali immobili non dovrà essere computata la quota riservata allo Stato.

Articolo 11

Pertinenze dell'abitazione principale

L'aliquota ridotta e la detrazione che non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

Articolo 12

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo

In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 15 **Aliquota ridotta**

Con apposita deliberazione di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'articolo 43 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.);
- c) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.);
- d) per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.

In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d'imposta a percepire canoni di locazione più elevati.

Articolo 16 **Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola**

Costituiscono immobili rurali strumentali all'attività agricola, ai sensi dell'art 9, comma 3bis della L. 133/94 e s. i. e m., i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduuttore dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari, seppur minimo, derivante dallo svolgimento di tale attività.

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'articolo 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Gli immobili ad uso abitativo posseduti da imprenditore agricolo sono da considerare immobili a destinazione ordinaria, imponibili con l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, ad eccezione dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, sulla quale è applicabile l'aliquota a tale tipologia destinata.

TITOLO III **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E**

RIMBORSI

Articolo 17 Dichiarazione

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6 D.Lgs. 23/2011, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

I soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'Imposta Municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini I.C.I., in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'Imposta Municipale Propria e deve essere presentata entro il termine di legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Articolo 18 Termini di versamento

I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità, a decorrere dal versamento del saldo 2012, di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale.

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.

L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale Propria è pari ad € 5,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 19

Modalità di versamento

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

1. imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
2. venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
3. vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Articolo 20

Funzionario Responsabile del tributo

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 D.Lgs. 504/1992, il Sindaco designa, con apposita deliberazione, un Funzionario Responsabile a cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Al Funzionario, coincidente con il Responsabile del Servizio, competono le relative indennità di responsabilità e di risultato, come definite dall'Amministrazione.

Articolo 21

Accertamento in adesione e ravvedimento operoso

Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, ai sensi dell' art. 26, comma 4 del vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, sanzioni amministrative e interessi legali esclusi, non superi l'importo di € 5,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Nel caso in cui la sanzione non sia ancora stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o gli altri soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, in caso di mancato versamento dell' imposta, il contribuente può, ai sensi dell'art. 22 del predetto Regolamento, usufruire dell' istituto del ravvedimento operoso, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'omissione o dell'errore, con il pagamento dell' imposta omessa, parzialmente o totalmente, degli interessi legali giornalieri, decorrenti dalla data entro cui il pagamento doveva essere effettuato e il giorno effettivo dello stesso, e rispettivamente di una sanzione pari a:

1. ad un decimo del minimo (3,00%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
2. ad un ottavo del minimo (3,75 %) nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica;
3. ad un decimo (3,00%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni.

Il ravvedimento del contribuente, nel caso di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, esclude l'applicazione della sanzione.

I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati su apposito conto corrente intestato al Comune.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'Ente può infine richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 51,00 ed €. 258,00.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'Imposta Municipale Propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in

materia.

Articolo 22

Attività di controllo e rimborsi

Il Sindaco, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo al Sindaco, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta Municipale Propria.

Articolo 23

Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

Nell'ipotesi di cui all'articolo 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'Imposta Municipale Propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Articolo 24

Mancato accatastamento degli immobili

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta, a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 336-337 L. 311/2004 e dell'articolo 3, comma 58 della L. 662/1996.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25

Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'Imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.

In deroga all'articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, non si procede alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €. 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 26

Fondo finalizzato al potenziamento dell' Ufficio Tributario

In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 57 L. 23 dicembre 1996 n. 662, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al 5 per cento delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria derivanti da attività di accertamento, sanzioni e interessi compresi.

Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dal Sindaco, con apposita deliberazione, determinando, in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:

- a) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'Ufficio tributi, previa verifica dei risultati conseguiti e delle risorse umane impiegate;
- b) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi;
- c) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio tributi;
- d) all'acquisto del materiale d' ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l'attività di accertamento e la riscossione dell'imposta;
- e) all'arredamento dell'Ufficio tributi.

Con la stessa deliberazione, il Sindaco determinerà la quota da assegnare al personale dipendente dell'ufficio tributi sulla base della contrattazione integrativa decentrata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 28 **Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 29 **Efficacia del regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, **dal 1° gennaio 2012**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, comma 12bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.